

# Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF)

## Modifica dell'8 ottobre 2004

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visto il rapporto della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del 17 giugno 2003<sup>1</sup>;

visto il parere del Consiglio federale del 27 agosto 2003<sup>2</sup>,

*decreta:*

I

La legge federale del 20 marzo 1981<sup>3</sup> sull'assicurazione contro gli infortuni è modificata come segue:

*Art. 92 cpv. 1 e 7*

<sup>1</sup> I premi sono fissati dagli assicuratori in per mille del guadagno assicurato. Essi consistono di un premio netto corrispondente al rischio e di supplementi per le spese amministrative, per i costi di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e per le indennità di rincaro non finanziate con eccedenze di interessi. Gli assicuratori possono riscuotere un premio minimo indipendente dal rischio per ognuna delle due assicurazioni obbligatorie; il Consiglio federale ne fissa il limite massimo.

<sup>7</sup> Il supplemento per le spese amministrative è riscosso a copertura degli oneri correnti che derivano agli assicuratori dall'esecuzione dell'assicurazione contro gli infortuni. Per tale supplemento il Consiglio federale può fissare aliquote massime. Stabilisce il termine per modificare i tariffari dei premi e procedere a una nuova classificazione delle aziende in classi e gradi. Emanando inoltre disposizioni sul calcolo dei premi in casi speciali, in particolare per gli assicurati a titolo facoltativo e per gli affiliati a una cassa malati riconosciuta.

1 FF 2003 5197

2 FF 2003 5284

3 RS 832.20

## II

- <sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.  
<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 8 ottobre 2004

Il presidente: Fritz Schiesser  
Il segretario: Christoph Lanz

Consiglio nazionale, 8 ottobre 2004

Il presidente: Max Binder  
Il segretario: Ueli Anliker

*Referendum inutilizzato ed entrata in vigore*

- <sup>1</sup> Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 27 gennaio 2005.<sup>4</sup>  
<sup>2</sup> La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2006.

16 novembre 2005

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Samuel Schmid  
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

<sup>4</sup> FF 2004 4799